

Helvetia Multirischi Scuole

n u m e r o

a g e n z i a

00678

04

49959430

LATINA A - 00678

Contraente

ISTITUTO COMPRENSIVO NINO ROTA C.F./P.IVA

97203090580

VIA FRANCESCO SAVERIO BENUCCI 32

ROMA

PROV. RM CAP 00149

Durata dell'assicurazione

Effetto alle h 24 del 31 07 2024
Scadenza alle h 24 del 31 07 2025

Quota Helvetia
 100

Rata alla firma

 sino al
 31/07/2025

€ 989,69

€ 210,31

€ 1.200,00

Premio imponibile

Imposte

Totale

Rate successive

 scadenti il
 31/07

di ogni anno

€ 989,69

€ 210,31

€ 1.200,00

Frazionamento

ANNUALE

☐ Tacito rinnovo

Abbuono di

€ = = =

su pol.sostituita n.

= = =

Somme assicurate

 Incendio
 € = = =

 Furto
 € = = =

 Elettronica
 € 65.000,00

La polizza, composta da n. 4 fogli emessa a Milano in 3 originali il 10/06/2024

La compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/210 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Mod. H571 - Ed. 05/2023

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

 Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
 Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
 Internet: www.helvetia.it
 PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

 N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
 Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Esemplare per il Contraente

In Provincia di RM, comune di ROMA

esiste complesso di fabbricati fra loro uniti e/o separati e/o comunicanti, variamente elevati e prevalentemente costruiti e coperti in cemento armato, laterizi ed altri materiali incombustibili adibiti nel loro complesso ad Istituto Scolastico.

Non si esclude tuttavia l'esistenza di parti minori di fabbricati, di strutture secondarie, di tettoie anche in materiali combustibili.

L'utilizzo degli impianti e di tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di adottare, escluso comunque l'uso di energia nucleare.

Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i depositi, le centrali termiche ed elettriche, dei liquidi e/o materie varie impiegate per l'ottenimento di energia termica, l'Aula Magna, la palestra, i laboratori di ogni genere, impianti vari asserviti ai fabbricati, gli uffici, i servizi sociali ed aziendali, le abitazioni ed altre minori dipendenze anche se in corpo separato nell'area di pertinenza dell'Istituto Scolastico, nulla escluso ne eccettuato.

Sede - Plessi - Sezioni Staccate - Succursali:

* SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NINO ROTA, VIA F.S. BENUCCI, 32 - 00149 ROMA (RM)

* SCUOLA PRIMARIA LEONARDO SCIASCIA, VIA LUPATELLI, 1 - 00149 ROMA (RM)

* SCUOLA PRIMARIA IGNAZIO RIBOTTI, VIA I. RIBOTTI, 71 - 00149 ROMA (RM)

SEZIONE A - INCENDIO

Part.	Descrizione	Somme assicurate €	Premio Lordo €
1.	Fabbricati	= = =	= = =
2.	Contenuto	= = =	= = =

SEZIONE B - FURTO

Part.	Descrizione	Somme assicurate €	Premio Lordo €
1.	Contenuto	= = =	= = =

SEZIONE C - ELETTRONICA

Part.	Descrizione	Somme assicurate €	Premio Lordo €
1.	Apparecchiature Elettroniche Fisse (Primo Rischio Assoluto)	50.000,00	599,99
2.	Apparecchiature Elettroniche ad impiego Mobile (Primo Rischio Assoluto)	15.000,00	600,01

Clausole speciali

Senza Tacito Rinnovo

In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il presente contratto si risolverà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte del Contraente; pertanto l'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile non è applicabile.

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del contraente ed è regolato dalle Condizioni di Assicurazione Mod. H572 - Ed. 11/2022 così modificate dalle clausole speciali per la presente polizza che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare.

Il Contraente

D.gente Scolastico
Graziella BIANCO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. H571 - Ed. 05/2023

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC: helvetia@actalis-certmail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

AVVERTENZA - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e sulla determinazione del premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento IVASS n° 41 del 2 agosto 2018, il sottoscritto dichiara di aver preventivamente ricevuto il Set informativo contenente il DIP - Documento Informativo Precontrattuale mod. H572 DIP - Ed. 11/2022, il DIP aggiuntivo mod. H572 DIP-AGG - Ed. 07/2023 e le Condizioni di Assicurazione mod. H572 - Ed. 11/2022.

Il Contraente

Graziella BIANCO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornire copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferita al Titolare i dati personali.

Agli effetti della validità dell'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che:

- A. le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
- B. le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- C. non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 m;
- D. il fabbricato non è edificato su area di altrui proprietà.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art.5 - Pagamento dell'indennizzo, Art.7 - Recesso in caso di sinistro, Art.8 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione, Art.11 - Foro competente, Art.13 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause), Art.15 - Esclusioni, Art. 15.1 Esclusioni Rischio informatico, Art.26 - Esclusioni, Art. 26.1 - Esclusioni - Rischio informatico, Art.28 - Biblioteche, raccolte e collezioni, Art.33 - Esclusioni e delimitazioni, Art. 33.1 - Esclusioni e delimitazioni - Rischio informatico, Art.44 - Obblighi dell'Assicurato, Art.45 - Assicurazione presso diversi Assicuratori, Art.46 - Procedura per la valutazione del danno - Nomi e onorari dei Periti, Art.47 - Mandato dei Periti, Art.49 - Esagerazione dolosa del danno, Art.50 - Riduzione delle somme assicurate.

Il Contraente

Graziella BIANCO

Periodicità e mezzi di pagamento del premio

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale o in un'unica soluzione.

È inoltre prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio in rate semestrali. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa anticircolaggio D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previste dalle vigenti norme.

Prima rata incassata il

L'Agente

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Multirischi Scuole**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Multirischi Scuole" è la soluzione assicurativa studiata per la copertura dei rischi che ogni giorno possono minacciare l'integrità di un edificio scolastico e/o del suo contenuto (Incendio, Furto e rapina, Elettronica). Tutte le garanzie sono abbinabili a scelta del Contraente.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, una o più delle sezioni di seguito indicate:

- ✓ **Incendio.** Prevede la copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi e anche se cagionati da colpa grave dell'Assicurato, da incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, fenomeni elettrici, atti vandalici o dolosi e altro ancora.

Le coperture di questa sezione possono essere in favore dei seguenti beni:

- Fabbricato: quando i locali nei quali si svolge l'attività di istituto scolastico sono di tua proprietà;
- Rischio locativo: quando i locali sono presi in affitto;
- Contenuto: attrezzature, macchinari, merci o altro materiale scolastico in genere, arredamento dei locali, banchi, strumenti didattici, scorte e materiali di consumo e quant'altro inerente alla scuola.

La Compagnia indennizza altresì le spese di urbanizzazione dovute al Comune; sono compresi, inoltre i danni cagionati alle cose di terzi a causa di incendio e altri eventi, nonché i danni derivanti da interruzioni, sospensioni dell'utilizzo dei beni o delle attività industriali.

- ✓ **Furto e rapina.** puoi assicurare il contenuto dell'istituto scolastico contro i danni da furto, rapina o estorsione delle cose contenute nei locali indicati in polizza. Sono inoltre compresi i furti commessi con rottura dei vetri durante l'orario di apertura dell'Istituto Scolastico e in presenza di addetti al servizio, nonché i furti commessi con scasso ed uso fraudolento di chiavi. Sono inoltre compresi gli atti vandalici ed i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

- ✓ **Elettronica:** puoi assicurare i danni materiali e diretti alle macchine, impianti, apparecchiature e apparecchi elettronici, anche ad impiego mobile, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Personalizzazioni del rischio:

- **Estensioni di garanzia:** per ogni sezione possono essere sottoscritte anche una o più garanzie aggiuntive che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi scegliere ad esempio di assicurare:
 - gli eventi catastrofali (terremoto, alluvione e inondazione) nell'ambito della sezione Incendio;
 - il decentramento merci presso terzi - fiere e mostre nella sezione Furto.



Che cosa non è assicurato?

- * **Incendio:** Le garanzie non sono valide per immobili non adibiti nel loro complesso ad istituti scolastici e che non siano in buono stato di manutenzione e conservazione.

- * **Furto e rapina:** Non sono assicurati i beni di proprietà dell'ente Provincia e/o del Comune ove è situato l'istituto scolastico.

- * **Elettronica:** Le garanzie non sono valide per i telefoni cellulari ed in generale per tutte le apparecchiature elettroniche non collaudate o adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Incendio:** sono previsti dei limiti di indennizzo in valore assoluto ed in percentuale alla somma assicurata. Sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane e smottamenti);
- determinati da dolo dell'Assicurato.

- ! **Furto e rapina:** sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo bene assicurato; sono esclusi inoltre i danni diretti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato, nonché i danni alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo e i danni determinati da dolo dell'Assicurato.

- ! **Elettronica:** sono esclusi dall'assicurazione i danni o i guasti da deperimento o logoramento che siano conseguenza del normale uso del dispositivo, nonché i danni o i guasti verificatisi in occasione di montaggio o smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione del dispositivo. Sono esclusi, inoltre, danni di natura estetica.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per gli Istituti Scolastici situati all'interno del territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente, se per lo stesso rischio, hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto_e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

La presente polizza cessa alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta. In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con preavviso di 60 giorni.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso.

La Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione multirischi per gli istituti scolastici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Multirischi Scuole

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it - P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **INCENDIO**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- incendio, compresi i danni per impedire la propagazione;
- esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi e ferma l'esclusione del risarcimento dell'impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- implosione, intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alla partita contenuto.
- azione del fulmine;
- colpa grave dell'Assicurato;
- dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norme di legge;
- correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- bang sonico determinato da superamento da parte di aeromobili, del muro del suono;
- urto di veicoli stradali non di proprietà dell'Assicurato;
- rovina di ascensori, montacarichi e scale mobili, con l'esclusione di guasti di funzionamento;
- fumo sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati;
- fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, pluviali o di riscaldamento e condizionamento, che siano stabilmente fissati nei muri (sono comprese le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino con esclusione della parte affetta da guasto);
- trombe d'aria, uragani, tempeste nubifragi che determinino rotture al fabbricato, al tetto ed ai serramenti persiane o tapparelle;
- danni da grandine causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, e manufatti in materia plastica;
- atti di scioperanti, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e atti di sabotaggio organizzato.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- danni immateriali per mancato godimento dei locali assicurati, a seguito di danno diretto indennizzato a termini della presente sezione di polizza;
- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto;
- qualora l'Assicurato sia locatario e nei casi di responsabilità dello stesso, i danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato;
- se l'assicurazione è riferita ad una porzione di fabbricato, le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune e a tale porzione relative;
- il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
- i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico assicurato, con esclusione di denaro, preziosi e valori in genere;
- le spese di urbanizzazione dovute al Comune.

Con la presente polizza è possibile assicurare, se esistenti, ulteriori sedi, plessi, sezioni staccate o succursali dell'Istituto scolastico.

La polizza comprende inoltre:

- **Ricorso Terzi:** la Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere – per capitali interessi e spese – quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
- **Cristalli:** la Compagnia rimborsa le spese per sostituire lastre piane o curve di cristallo, specchio, mezzo cristallo e vetro, fisse o scorrevoli su guide, stabilmente collocate in posizione verticale ed orizzontale, tanto all'esterno che all'interno dei locali assicurati, comprese le iscrizioni e decorazioni danneggiate in conseguenza di rottura.
- **Cose assicurabili a condizioni speciali:** la Compagnia risponde per:
 - libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere;
 - archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, e progetti; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, "cliches", pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
 - quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

La Compagnia risponde altresì dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi,

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo ad un danno indennizzabile con la polizza stessa.

FURTO E RAPINA

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e/o rapina (anche se iniziata dall'esterno) o estorsione delle cose contenute nei locali indicati in polizza.

Sono inoltre comprese in garanzia:

- i furti commessi:
 - attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura dell'Istituto Scolastico e presenza di addetti al servizio;
- i furti perpetrati con uso fraudolento di chiavi dalle ore 24 del giorno della denuncia all'Autorità competente della sottrazione o smarrimento delle chiavi, sino alle ore 24 del settimo giorno successivo, purché il furto di dette chiavi avvenga fuori dai locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi, al di fuori delle ore di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato;
- il furto così come definito in polizza commesso da dipendenti dell'Assicurato purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- il furto o la rapina o l'estorsione commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato;
- gli atti vandalici commessi dai ladri al contenuto in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ai fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate;
- il furto commesso con destrezza all'interno dei locali dell'Istituto Scolastico, durante le ore di apertura dello stesso, purché constatato nella stessa giornata in cui è avvenuto.

Con la garanzia "**Biblioteche, raccolte e collezioni**" la Compagnia risponde per libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere, archivi, disegni, quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

La presente sezione comprende anche le spese del materiale e della mano d'opera (compresi bolli, diritti e spese per il trasporto) necessarie per il rifacimento dei registri e documenti sottratti, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico.

La Compagnia indennizza inoltre la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico a seguito di:

- scippo e rapina;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori.

ELETTRONICA

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche ad impiego mobile, di proprietà dell'Istituto Scolastico e/o di terzi e/o ad esso dati in locazione, comodato, uso, ecc., anche presso terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre compresi:

- gli onorari dei periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti;
- le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione, e di ricollocamento delle apparecchiature elettroniche;
- i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti;
- i danni causati ad impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere.

Inoltre, sono garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti.

Le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:

Fenomeno Elettrico	Si concorda con la Compagnia di elevare il limite di indennizzo previsto in polizza per i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.
Ricorso Terzi	Si concorda con la Compagnia di elevare il massimale previsto per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile.
Eventi atmosferici	L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle partite assicurate da: - trombe d'aria - uragani - tempeste, nubifragi che determinino rotture al fabbricato, al tetto ed ai serramenti, persiane o tapparelle.
Eventi sociopolitici	L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle partite assicurate da: - atti di scioperanti, - tumulti popolari - sommosse - atti vandalici o dolosi - atti di terrorismo - atti di sabotaggio organizzato.
Terremoto	L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti	L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle partite assicurate da inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Furto, rapina e scippo", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
Guasti cagionati dai ladri	Si concorda con la Compagnia di elevare il limite di indennizzo previsto in polizza per i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Portavalori	Si concorda con la Compagnia di elevare il limite di indennizzo per anno assicurativo previsto in polizza per la perdita di denaro, valori e titoli di credi in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico
Decentramento del contenuto presso terzi, fiere e mostre	L'assicurazione è estesa al contenuto situato temporaneamente in ubicazioni diverse da quella dichiarata (presso terzi, fiere e mostre).

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	✖ Con riferimento <u>alla garanzia "Incendio - Ricorso Terzi"</u>, Non sono considerati terzi: • il coniuge, i genitori i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le aziende le quali rispetto all'Assicurato che non siano una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate nonché gli amministratori delle medesime.

 Ci sono limiti di copertura?	
<u>INCENDIO</u> <u>Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono in ogni caso escluse le spese relative a:</u> • verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • verificatisi in occasione di esplosioni nucleari o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • a veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci; • causati da smarrimenti, furto e rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati. Con riferimento alla garanzia "Ricorso Terzi", l'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; l'assicurazione non comprende altresì i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <u>Relativamente ai danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale</u> di impianti idrici, igienici, pluviali o di riscaldamento e condizionamento stabilmente fissati nei muri, l'assicurazione non comprende i guasti provocati dal gelo. <u>Con riferimento ai danni causati da "Terremoto", la Compagnia non risponde:</u> • dei danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; • dei danni causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; • dei danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;	

- dei danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Con riferimento ai danni causati da "Inondazioni, alluvioni, allagamenti", la Compagnia non risponde:

- dei danni causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato
- detiene per conto di terzi;
- perdita di capacità, da parte di sistemi e servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA	SCOPERTO
INCENDIO			
Fenomeno elettrico	€ 5.000,00 per anno	€ 150,00 per sinistro	-
Fuoriuscita di acqua	- € 50.000,00 per sinistro - € 1.500,00 per sinistro le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino con esclusione della parte affetta da guasto	€ 150,00 per sinistro	-
Eventi atmosferici	€ 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo in caso di <u>fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e per i danni causati ai lucernari in vetro, materia plastica e materiali simili</u>	- Franchigia € 250,00 per sinistro - Franchigia € 750,00 per fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e per i danni causati ai lucernari in vetro, materia plastica e materiali simili	-
Danni da grandine	€ 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 750,00 per sinistro	-
Tumulti popolari, atti vandalici	80% delle somme assicurate	Franchigia fissa di € 250,00 per sinistro	-
Mancato godimento dei locali	20% dell'indennizzo	-	-
Spese di demolizione e sgombero	20% dell'indennizzo ed entro le somme assicurate per ciascuna partita assicurata	-	-
Rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene)	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Danni agli effetti personali dei dipendenti	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Spese di urbanizzazione dovute al Comune	5% dell'indennizzo liquidato per i danni materiali al fabbricato	-	-
Garanzia "Ricorso terzi"	- € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - 10% del massimale in caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni,	-	-

	totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi		
Garanzia "Cristalli"	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia fissa di € 150,00 per sinistro	-
Garanzia "Cose assicurabili a condizioni speciali"	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per libri, pubblicazione in genere, raccolte scientifiche; - massimo € 5.000,00 per singolo pezzo relativamente a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatica, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo; - massimo € 15.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo per costi di riparazione e ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, e progetti; modelli, stampi, "cliques", pietre litografiche e simili; nonché di quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche e cose aventi valore artistico od affettivo	-	-
Fenomeno Elettrico (clausola speciale)	vedere scheda di polizza	vedere scheda di polizza	-
Ricorso Terzi (clausola speciale)	vedere scheda di polizza	-	-
Eventi atmosferici (clausola speciale)	vedere scheda di polizza	vedere scheda di polizza	-
Eventi sociopolitici (clausola speciale)	vedere scheda di polizza	vedere scheda di polizza	-
Terremoto (clausola speciale)	vedere scheda di polizza	vedere scheda di polizza	-
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (clausola speciale)	vedere scheda di polizza	vedere scheda di polizza	-

FURTO E RAPINA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- determinati da dolo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, comprese le persone coabitanti e le persone incaricate della sorveglianza dei locali assicurati;
- di smarrimento delle cose assicurate o di furto con destrezza, , avvenuto cioè eludendo l'attenzione delle persone assicurate o del personale addetto alla custodia, quando le cose assicurate fossero depositate in locali aperti al pubblico;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di sessanta giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato uso o di altri eventuali pregiudizi.

Relativamente ai danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico assicurato, la garanzia non copre il furto di denaro, preziosi e valori in genere.

Con riferimento alla garanzia "Portavalori", si precisa che l'assicurazione è operante per la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico subito dall'Assicurato, dai suoi dipendenti

e/o collaboratori di fiducia iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'Istituto Scolastico assicurato.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato
- detiene per conto di terzi;
- perdita di capacità, da parte di sistemi e servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTO	FRANCHIGIA	LIMITI DI INDENNIZZO
FURTO			
Furto con mezzi di chiusura insufficienti	10%	-	somma assicurata
Furto con destrezza veicoli	20%	-	
Atti vandalici	-	-	€ 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri	-	-	€ 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni agli effetti personali dei dipendenti	-	-	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto con destrezza	-	-	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto di libri, raccolte scientifiche e collezioni in genere	-	-	Limite della somma assicurata, escluso deprezzamento della raccolta o collezione
Riparazione o ricostruzione raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere	-	-	€ 5.000,00 per singolo pezzo e comunque sino alla concorrenza massima di € 15.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico
Rifacimento documenti	-	-	€ 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Portavalori	10%	-	€ 1.500,00 per ogni anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri (deroga) - clausola speciale	-	vedere scheda di polizza	vedere scheda di polizza
Portavalori (deroga) clausola speciale	-	-	vedere scheda di polizza
Decentramento contenuto presso terzi	-	-	vedere scheda di polizza

ELETTRONICA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni e/o guasti:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione,
- i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;

- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuiti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

In relazione ai costi necessari sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione dei "Supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri) e per la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi, la Compagnia non risponde dei danni dovuti:

- ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
- cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
- perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

In relazione ai costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività (spese di sostituzione provvisoria di apparecchiature elettroniche per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente sezione, spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione delle apparecchiature sostitutive e spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive), la Compagnia non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- limitazione dell'attività scolastica e difficoltà nella rimessa in efficienza delle apparecchiature elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle apparecchiature elettroniche distrutte o danneggiate.
- danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.

Sono esclusi i danni diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.

Con riferimento alla garanzia "Atti vandalici e dolosi", si precisa che sono esclusi i danni di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche poste all'esterno dei locali.

Relativamente ai danni da furto, l'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 m, in linea verticale, dal suolo, da superfici acque o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acque, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature e lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
- Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
- Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto, tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Con riferimento alla garanzia "Programmi in licenza d'uso" si precisa che il diritto all'indennizzo decade se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro.

Con riferimento alla garanzia "Impianti ed apparecchi elettroacustici", sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

Inoltre, con particolare riferimento agli "Impianti ed apparecchi ad impiego mobile", non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Si informa che la garanzia furto, nella fase di trasporto con qualsiasi mezzo, è operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato
- detiene per conto di terzi;
- perdita di capacità, da parte di sistemi e servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Qualora assicurate con la Sezione Elettronica, le "apparecchiature elettroniche in genere" saranno escluse dalle Sezioni Incendio e Furto e Rapina.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione.

GARANZIE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA	SCOPERTO
ELETTRONICA			
Tutte le garanzie	-	€ 150,00	-
Strumenti e/o apparecchiature elettromedicali	20% della somma assicurata per la partita "apparecchiature elettroniche" con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione	-
Conduttori esterni	10% della somma assicurata per la partita "apparecchiature elettroniche" con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo	€ 150,00 per sinistro non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione	-
Apparecchiature ad impiego mobile	-	-	10% con il minimo di € 75,00

Onorari dei periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti	10% dell'indennizzo, con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo	-	-
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo	-	-
Danni da variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione	-	-	10% con il minimo di € 250,00
Atti vandalici e dolosi	-	-	10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00, in aggiunta alla franchigia di € 150,00 generalmente prevista
Furto con mezzi di chiusura non conformi	-	-	20% (applicato in aggiunta alla franchigia di € 150,00 generalmente prevista)
Duplicazione programmi in licenza d'uso	fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	€ 100,00 non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione	
Costi supplementari di elaborazione dati	fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza		
Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata	-	-	25%



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato od i suoi beneficiari, devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. Il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per i danni da Furto e per quelli da Incendio, la denuncia deve essere corredata dalla copia autentica della denuncia circostanziata presentata all'Autorità, unitamente ad una distinta particolareggiata delle cose asportate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore che dovrà essere trasmessa alla Compagnia entro 15 giorni L'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Compagnia i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o telex. Assistenza diretta/in convenzione: non prevista Gestione da parte di altre imprese: non prevista Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato nei termini di cui sopra sempre che dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi riconducibili a dolo dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. Frazionamento: in alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, trimestrale o in un'unica soluzione anticipata.
Rimborso	• Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso di sinistro, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla clausola speciale "terremoto" (attivabile nell'ambito della sezione "Incendio"), quest'ultima rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato decida di recedere dall'intero contratto, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione ha durata indicata nella scheda di polizza e decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nella stessa. La presente polizza cessa alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta, a richiesta del Contraente possono essere concesse proroghe, nel qual caso la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge. Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.
Risoluzione	Oltre a quanto rappresentato all'interno del DIP, con riferimento alla clausola speciale "Terremoto" (attivabile nell'ambito della sezione "Incendio"), qualora la Compagnia eserciti il diritto di recesso in relazione a tale garanzia aggiuntiva, è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il recesso ha effetto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da Istituti scolastici, che necessita di una copertura dei rischi relativi ai beni dell'istituto stesso, e in particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il fabbricato, il contenuto e le apparecchiature elettroniche.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 24,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - E-mail: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. - Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. - Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

Assicurazione multirischi per gli istituti scolastici

Helvetia Multirischi Scuole

Condizioni di Assicurazione

Mod. H572 - Ed. 11/2022

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO.....	1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	4
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO.....	6
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA.....	10
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA.....	13
CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE ELETTRONICA.....	14
NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	17
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI (SEMPRE OPERANTI).....	19

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presenti nel Fascicolo Informativo, con il significato loro attribuito dalla *Compagnia*.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo* nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche	dispositivi alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegati da soli per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. Sono comprese le apparecchiature elettroniche d'ufficio: sistemi per l'elaborazione dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, nonché bilance, fatturatrici. Si intendono inoltre inclusi schede programmabili e kit di elettronica educativa, strumenti scientifici quali calcolatrici grafico simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D e strumenti per la stampa 3D.
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Apparecchiature elettroniche che, per le loro caratteristiche, possono essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale; devono intendersi in ogni caso esclusi macchine fotografiche (ad eccezione delle fotocamere 360°), telefoni cellulari, palmari e similari.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Bang sonico	boato generato dalle onde d'urto create da un aeromobile che si muove con velocità superiore alla velocità del suono..
Beni in leasing	i beni utilizzati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività, oggetto di un contratto di locazione finanziaria
Contenuto	attrezzature, macchinari, merci ed altro materiale scolastico in genere: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, elettrodomestici e quant'altro di inerente alla scuola; attrezzi, mobili, <i>apparecchiature elettroniche</i> , scaffalature, banchi, strumenti didattici, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di prevenzione e di allarme, registri, stampati, campionari, scorte e materiali di consumo ed, in genere, qualsiasi bene di proprietà dell'Istituto e/o di terzi (con la sola esclusione dei beni di proprietà dell'ente Provincia e/o del Comune ove è situato l'Istituto Scolastico assicurato), risultante dai documenti degli uffici tecnici ed amministrativi della Contraente stessa, che si impegna ad esibirli a richiesta della Compagnia, con la sola esclusione di quanto compreso nella definizione di Fabbricati nonché esplosivi, infiammabili e merci speciali. Sono inoltre compresi denaro, carte Valori e titoli di credito in genere fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00.
Compagnia	L'Impresa Assicuratrice, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Conduttori esterni	l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone.
Danno liquidabile	l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.
Danno indennizzabile	l'importo ottenuto detrando dal danno liquidabile la Franchigia e/o lo scoperto quando previsti, entro la somma assicurata o il limite di indennizzo convenuto.
Danni diretti	i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Dati	qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
Esplosivi	sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad <i>Esplosione</i>; - per azione meccanica o termica esplodono; sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	impossessamento di cose altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene tale da indurre la stessa a consegnare le cose.
Evento accidentale	qualsiasi evento fortuito, improvviso e imprevisto, provocato da cause esterne che comprometta le funzioni operative delle Apparecchiature Elettroniche anche ad impiego mobile.
Fabbricato	le intere costruzioni edili e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, comprese connessioni ed infrastrutture nonché tutte le pertinenze,

	quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nei fabbricati stessi o negli spazi ad essi adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi gli affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tappezzerie, tinteggiature e moquette. Sono inoltre comprese le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo o collaudo, il costo per gli scavi di sbancamento ed escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto.								
Franchigia	l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal danno liquidabile e che resta a carico dell'Assicurato.								
Furto	impossessamento di cose altrui, sottraendole mediante forzamento o rottura dei mezzi di chiusura o uso di chiavi false;								
Incendio	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può estendersi e propagarsi;								
Incombustibili	sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.								
Indennizzo	l'importo ottenuto detraendo dal danno liquidabile la franchigia e/o lo scoperto quando previsti, entro la somma assicurata o il <i>Limite di indennizzo</i> convenuto.								
Infiammabili	sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "<i>Esplodenti</i>" che rispondono alle seguenti caratteristiche: <i>Tipo A</i> - gas combustibili - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano; <i>Tipo B</i> - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C; <i>Tipo C</i> - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 (allegato V). Si conviene tra le Parti la seguente equivalenza: <table><tr><td>* infiammabili di Tipo</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>* coefficienti di equivalenza</td><td>1</td><td>10</td><td>40</td></tr></table> ovvero 10 Kg di infiammabili di Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C.	* infiammabili di Tipo	A	B	C	* coefficienti di equivalenza	1	10	40
* infiammabili di Tipo	A	B	C						
* coefficienti di equivalenza	1	10	40						
Intermediario	la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D. Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.								
Lastre	lastre di cristallo o vetro o materiale plastico piano o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, esistenti nei Fabbricati.								
Limite di indennizzo	l'importo massimo che la Compagnia si impegna a corrispondere in caso di Sinistro.								
Massimale	l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia in relazione alle garanzie di responsabilità civile prestate.								
Merci speciali	- celluloide (grezza ed oggetti di); - espansite; - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espansive o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci).								
Partita	l'insieme delle cose appartenenti ad una o più categorie assicurate con un'unica somma assicurata.								
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.								
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'Assicurazione.								
Primo rischio assoluto	la forma di assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.								
Rapina	l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.								
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.								
Scoperto	la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.								
Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad <i>Esplorazione</i> . Gli effetti del gelo e del «colpo di ariete» non sono considerati scoppio.								
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la l'assicurazione.								

Somma assicurata	l'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle garanzie prestate in polizza.
Supporti dati	i dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
Valori	denaro, valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, certificati azionari e obbligazionari, gioielli e preziosi in genere.
Valore intero	la forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Vendita a distanza	il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario o della Compagnia e del Contraente.
Vetro antisfondamento	il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; può essere altresì costituito da unica lastra di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Compagnia*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *Premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *Premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Compagnia* o, in caso di *Sinistro*, conguaglio del *Premio* per l'intera annualità). Dal pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del *Sinistro*, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione degli enti assicurati.

Art. 2 - Modificazione dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto dalla *Compagnia* o dal *Contraente*.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente/Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del *Rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata effettuata opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro* o sulla quantificazione del danno, il pagamento viene effettuato nei termini di cui sopra sempreché dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi riconducibili a dolo dell'*Assicurato*.

Art. 6 - Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Istituto Scolastico venga trasferito, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento del vale quanto disposto dall'art. 3 - Aggravamento del rischio delle presenti Norme.

Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'*Assicurato* o la *Compagnia*, possono recedere dall'*Assicurazione* con preavviso di 30 giorni. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla *Compagnia* quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Art. 8 - Pagamento del Premio - Decorrenza della Garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il *Contraente* è tenuto al pagamento della prima rata di *Premio* entro 60 giorni dalla data della decorrenza della *Polizza*; se il *Contraente* non paga il *Premio* entro 60 giorni, l'effetto dell'*Assicurazione* decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del *Premio*.

Se, il *Contraente* non paga il *Premio* per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Il *Premio* è sempre determinato per periodi di *Assicurazione* di un anno ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

L'*Assicurazione* ha durata indicata nella scheda di *Polizza* e decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella stessa.

La presente *Polizza* cessa alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, a richiesta del *Contraente*, verranno concesse proroghe, nel qual caso la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del *Premio*.

In caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il *Contraente*, trascorso il quinquennio, può esercitare la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (art. 1899 del Codice Civile).

Art. 8.1 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* entro 14 giorni dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doversi indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *Contraente* NON può recedere se:

- l'*assicurazione* è stata vincolata;
- è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

Art. 9 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente *Polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, salvo sia diversamente convenuto in *Polizza*. In caso di *Sinistro* i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'*Assicurazione* stessa non possono essere esercitati che dall'*Assicurato*. L'indennità che a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 11 - Foro competente

Fatti salvi i limiti di legge, il foro competente, relativamente alle controversie tra *Contraente* e *Compagnia*, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* e/o degli aventi diritto.

Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni Generali di *Assicurazione* valgono le norme di legge.

Art. 13 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

Art. 14 - Rischi assicurati

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da:

- a) *Incendio*, compresi i danni per impedire la propagazione;
- b) *Esplosione* e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi e ferma l'esclusione del risarcimento dell'impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- c) implosione, intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- d) da auto combustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alla *Partita Contenuto*.
Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio dei beni assicurati, venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del bene richiede.
- e) azione del fulmine;
- f) colpa grave dell'Assicurato;
- g) dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norme di legge;
- h) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici con un limite di risarcimento di Euro 5.000,00 per anno e con l'applicazione di una *Franchigia* di Euro 150,00 per *Sinistro*;
- i) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- j) *Bang sonico* determinato da superamento da parte di aeromobili, del muro del suono;
- k) urto di veicoli stradali non di proprietà dell'Assicurato;
- l) rovina di ascensori, montacarichi e scale mobili, con l'esclusione di guasti di funzionamento;
- m) fumo sviluppatosi da *Incendio* anche di beni diversi da quelli assicurati;
- n) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, pluviali o di riscaldamento e condizionamento, che siano stabilmente fissati nei muri, sempreché il guasto non sia provocato dal gelo, con un limite di risarcimento di Euro 50.000,00 per *Sinistro* e con una *Franchigia* fissa di Euro 150,00 per *Sinistro*; sono comprese entro un limite di risarcimento di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e con una *Franchigia* fissa di Euro 150,00 per ogni *Sinistro* le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino con esclusione della parte affetta da guasto;
- o) trombe d'aria, uragani, tempeste nubifragi che determinino rotture al *fabbricato*, al tetto ed ai serramenti persiane o tapparelle, con una *Franchigia* fissa di Euro 250,00 per *Sinistro*.
Per fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; e per i danni causati ai lucernari in vetro, materia plastica e materiali simili la garanzia è prestata con una *Franchigia* di Euro 750,00 per *Sinistro* e con un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo;
- p) danni da grandine causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, e manufatti in materia plastica, con una *Franchigia* di Euro 750,00 per *Sinistro* e con un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo;
- q) atti di scioperanti, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e atti di sabotaggio organizzato, con una *Franchigia* fissa di Euro 250,00 per *Sinistro* con il *Limite di indennizzo* pari all'80% delle somme assicurate.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- r) danni immateriali per mancato godimento dei locali assicurati, a seguito di danno diretto indennizzato a termini della presente sezione di *Polizza* sino alla concorrenza del 20% di detto indennizzo, fermo il disposto dell'art. 16 delle presenti Norme;
- s) le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro*, nonché le spese di rimozione e ricollocamento del *Contenuto*, sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione di *Polizza* ed entro le somme assicurate per ciascuna *Partita* assicurata;
- t) qualora l'Assicurato sia locatario e nei casi di responsabilità dello stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile i *Danni diretti* e materiali cagionati da evento garantito dalla presente *Polizza*, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di *Polizza*;
- u) se l'Assicurazione è riferita ad una porzione di *fabbricato*, le quote delle parti di *fabbricato* costituenti proprietà comune e a tale porzione relative;
- v) il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in *Polizza* o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato*.
In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la *Compagnia* risarcirà una somma superiore a Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
- z) i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico assicurato, con esclusione di denaro, preziosi e Valori in genere, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
- y) le spese di urbanizzazione dovute al Comune, entro il limite massimo del 5% dell'indennizzo liquidato per i danni materiali al *fabbricato*.

Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane e smottamenti;
- d) determinati dal dolo dell'Assicurato;
- e) a veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci;
- f) causati da smarrimenti, *Furto e Rapina* avvenuti in occasione di eventi assicurati.

Art. 15.1 - Esclusioni - Rischio informatico

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 16 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme del successivo art. 48 - Valore delle cose assicurate – Determinazione del danno, risulta che i Valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore *Assicurato* così maggiorato e quello risultante al momento del *Sinistro*.

Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra per quelle partite il cui valore stimato risulti non superiore al 20% della rispettiva somma assicurata. Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 20%.

Art. 17 - Universalità

Con la presente *Polizza* viene *Assicurato* tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di *Sinistro*, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente *Polizza* ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla *Partita Contenuto*.

Art. 18 - Ricorso terzi

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, per *Sinistro* e per anno assicurativo, di quanto egli sia tenuto a corrispondere - per capitali interessi e spese - quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione di *Polizza*. Ai fini della presente garanzia il *Sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato*.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il *Massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10% del *Massimale* stesso.

L'*Assicurazione* non comprende i danni a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli del Personale Scolastico, degli Studenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; l'*Assicurazione* non comprende altresì i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le aziende le quali rispetto all'*Assicurato* che non siano una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge del 7 giugno 1974 numero 216 nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente estensione è valida anche per la sezione C) Elettronica se assicurata (Vedere frontespizio di polizza)

Art. 19 - Cristalli

La *Compagnia* rimborsa, sino alla concorrenza della somma di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo le spese per sostituire *Lastre* piane o curve di cristallo, specchio, mezzo cristallo e vetro, fisse o scorrevoli su guide, stabilmente

collocate in posizione verticale ed orizzontale, tanto all'esterno che all'interno dei locali assicurati, comprese le iscrizioni e decorazioni danneggiate in conseguenza di rottura, con una *Franchigia* fissa di Euro 150,00.

Art. 20 - Cose assicurabili a condizioni speciali

La *Compagnia* risponde sino alla concorrenza della somma di Euro 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, e senza applicazione del disposto di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, per:

- a) libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, e progetti; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, "cliches", pietre litografiche, *Lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- c) quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, con il limite di Euro 5.000,00 per singolo pezzo.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a), la *Compagnia* indennizzerà soltanto il valore del singolo pezzo perduto o danneggiato escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e c), la *Compagnia* indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla *Compagnia* soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e comunque sino alla concorrenza massima di Euro 15.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo.

Art. 21 - Alimentazione degli impianti

La *Compagnia* prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile convenzionale in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 22 - Ricostruzione diversa

Qualora in dipendenza di un *Sinistro* l'Assicurato debba procedere alla ricostruzione, ripartizione o rimpiazzo dei beni periti, in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

Art. 23 - Danni consequenziali

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- b) mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- c) colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in *Polizza* i quali abbiano dato luogo ad un danno risarcibile con la *Polizza* stessa.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE INCENDIO

(valide se richiamate in *Polizza*)

1. Fenomeno Elettrico

A parziale modifica dell'art. 14 – Rischi assicurati lett.h) delle "Norme che regolano la sezione Incendio", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici con un limite di risarcimento di Euro [xxxx,xx] per anno assicurativo.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari al [xxx,xx]% dell'indennizzo medesimo, col minimo di Euro [xxxx,xx], restando gli stessi a carico dell'Assicurato. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari ad Euro [xxxx,xx].

2. Ricorso terzi

A parziale modifica dell'art. 18 delle "Norme che regolano la sezione Incendio", la garanzia "Ricorso terzi" viene prestata sino alla concorrenza di Euro [xxxx,xx] per *Sinistro* e per anno assicurativo.

3. Eventi atmosferici

A parziale modifica dell'art. 14 – Rischi assicurati lett.o) delle "Norme che regolano la sezione Incendio", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da trombe d'aria, uragani, tempeste, nubifragi che determinino rotture al fabbricato, al tetto ed ai serramenti, persiane o tapparelle.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari al [XXX,XX]% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro [XXXX,XX], restando gli stessi a carico dell'Assicurato.

In nessun caso la *Compagnia* indennizza, per singolo *Sinistro*, importo superiore al [XXX,XX]% delle somme assicurate per ciascuna partita di *Polizza* interessata.

4. Eventi sociopolitici

A parziale modifica dell'art. 14 - Rischi assicurati lett. q) delle "Norme che regolano la sezione Incendio", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da atti di scioperanti, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e atti di sabotaggio organizzato.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari ad Euro [XXXX,XX].

In nessun caso la *Compagnia* risarcirà, per singolo *Sinistro*, importo superiore al [XXX,XX]% delle somme assicurate per ciascuna partita di *Polizza* interessata.

5. Terremoto

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 15. lett. c) delle Norme che regolano la sezione Incendio, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono garantite se e in quanto assicurate nella sezione incendio di base.

Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Resta inoltre convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'[xxx,xx]% della somma assicurata col minimo di Euro [xxxx,xx] ed il massimo di Euro [xxxx,xx];
- in nessun caso la *Compagnia* risarcirà, per singolo sinistro, importo superiore al [xx,xx]% delle somme assicurate per ciascuna partita di polizza interessata.

La *Compagnia* e il *Contraente* hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa mette a disposizione dell'*Assicurato* la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Il tasso di premio netto, attribuito alla presente garanzia, ammonta allo [xx,xx]% annuo.

6. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dell'art. 15. lett. c) delle Norme che regolano la sezione Incendio, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo del [xxx,xx]% con il minimo di Euro [XXXX,xx];
- in nessun caso la *Compagnia* risarcirà, per singolo *Sinistro*, importo superiore al [xxx,xx]% delle somme assicurate per ciascuna partita di *Polizza* interessata.

Il tasso di premio netto, attribuito alla presente garanzia, ammonta allo [xx,xx]% annuo.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 24 - Rischio Assicurato

La *Compagnia*, nei limiti delle somme indicate nel frontespizio di *Polizza* a questo titolo, indennizza i danni materiali e diretti a lui derivanti da *Furto* e/o *Rapina* (anche se iniziata dall'esterno) o Estorsione delle cose contenute nei locali indicati in *Polizza*.

Sono inoltre comprese in garanzia:

- a) i furti commessi:
 - attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura dell'Istituto Scolastico e presenza di addetti al servizio;
- b) i furti perpetrati con uso fraudolento di chiavi dalle ore 24.00 del giorno della denuncia all'Autorità competente della sottrazione o smarrimento delle chiavi, sino alle ore 24.00 del settimo giorno successivo, purché il *Furto* di dette chiavi avvenga fuori dai locali contemplati dalla *Polizza* ed il *Furto* delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi, al di fuori delle ore di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato;
- c) il *Furto* così come definito in *Polizza* commesso da dipendenti dell'Assicurato sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del *Furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla *Polizza*, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il *Furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- d) il *Furto* o la *Rapina* o l'Estorsione commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in *Polizza* o nell'area in uso al *Contraente* o all'Assicurato. La *Compagnia* corrisponderà la somma liquidata a termini di *Polizza*, sotto detrazione dello *Scoperto* del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del *Contraente* stesso.
- e) gli atti vandalici commessi dai ladri al *Contenuto* in occasione di *Furto* o *Rapina* consumati o tentati, con il limite di risarcimento di Euro 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo;
- f) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di *Furto* o *Rapina* consumati o tentati, ai fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, con il limite di risarcimento di Euro 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
- g) i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico Assicurato fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, con esclusione di denaro, preziosi e Valori in genere;
- h) il *Furto* commesso con destrezza all'interno dei locali dell'Istituto Scolastico, durante le ore di apertura dello stesso, purché constatato nella stessa giornata in cui è avvenuto, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

L'Assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 25 - Mezzi di chiusura

L'Assicurazione è prestata a condizione che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o *Vetro antisfondamento*, chiuse con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure siano protette da inferriate fissate al muro che non consentano l'introduzione di persone nei locali.

Non sono però esclusi i danni da *Furto* avvenuti quando anche i mezzi di chiusura non siano conformi a quanto descritto. In tal caso la *Compagnia* corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di *Polizza*, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato medesimo, senza che egli possa farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 26 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati da dolo dell'Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge, comprese le persone coabitanti e le persone incaricate della sorveglianza dei locali assicurati;
- c) di smarrimento delle cose assicurate o di *Furto* con destrezza, salvo quanto previsto all'art. 24 - Rischio assicurato lettera h, avvenuto cioè eludendo l'attenzione delle persone assicurate o del personale addetto alla custodia, quando le cose assicurate fossero depositate in locali aperti al pubblico;
- d) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di sessanta giorni consecutivi in custodia. Relativamente ai gioielli, preziosi, carte Valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del trentesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 26.1 - Esclusioni - Rischio informatico

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 27 - Recupero delle cose rubate

Se le cose vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla *Compagnia* l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la *Compagnia* ha risarcito il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la *Compagnia* e l'Assicurato.

Art. 28 - Biblioteche, raccolte e collezioni

La *Compagnia* risponde nell'ambito della somma assicurata, e senza applicazione del disposto di cui all'art. 16 della presente *Polizza*, per libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere, archivi, disegni, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

La *Compagnia* indennizza soltanto il valore del singolo pezzo perduto o danneggiato escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

La *Compagnia* indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla *Compagnia* soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite con il limite di Euro 5.000,00 per singolo pezzo e comunque sino alla concorrenza massima di Euro 15.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo.

Art. 29 - Rifacimento documenti

Entro i limiti della somma di Euro 1.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, si assicurano le spese del materiale e della mano d'opera (compresi bolli, diritti e spese per il trasporto) necessarie per il rifacimento dei registri e documenti sottratti, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico; il pagamento del risarcimento verrà effettuato senza applicare la regola proporzionale, di cui all'art. 16 della presente *Polizza*, e soltanto quando sia ultimato il suddetto rifacimento.

Art. 30 - Portavalori

La *Compagnia* indennizza, per ogni anno assicurativo e nel limite di Euro 1.500,00, la perdita di denaro, Valori e titoli di credito in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico a seguito di:

- scippo e *Rapina*;
- *Furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
- *Furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei Valori;

purché subito dall'Assicurato, dai suoi dipendenti e/o collaboratori di fiducia iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'Istituto Scolastico assicurato.

In caso di *Sinistro*, la *Compagnia* corrisponde all'Assicurato il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA

(valide se richiamate in *Polizza*)

1. Guasti cagionati dai ladri (deroga)

A parziale modifica dell'art. 24 – Rischio assicurato lett. f) delle "Norme che regolano la sezione Furto e Rapina", si intendono compresi in garanzia i guasti cagionati dai ladri, in occasione di *Furto* o *Rapina* consumati o tentati, ai fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, con il limite di indennizzo di Euro [XXXX,XX] per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari al [xxx,xx]% dell'indennizzo medesimo, col minimo di Euro [XXXX,XX], restando gli stessi a carico dell'Assicurato.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari ad Euro [xxxx,xx]

2. Portavalori (deroga)

A parziale modifica dell'art. 30 – Portavalori delle “Norme che regolano la sezione Furto e Rapina”, si prende atto che tale garanzia viene prestata con il limite di Euro [XXXX,XX], per ogni anno assicurativo.

3. Decentramento del contenuto presso terzi - fiere e mostre

Si prende atto che parte del contenuto può essere assicurato, per un valore non superiore a Euro [XXXX,XX] presso terzi, fiere e mostre, in ubicazioni diverse da quella dichiarata. L'Assicurato, in caso di *sinistro*, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori di queste merci con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari.

La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

Art. 31 - Rischio assicurato

La *Compagnia*, nei limiti delle somme assicurate indicate nel frontespizio di *Polizza* a questo titolo, indennizza i danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche*, anche ad impiego mobile, di proprietà dell'Istituto Scolastico e/o di terzi e/o ad esso dati in locazione, comodato, uso, ecc., anche presso terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* di Euro 150,00 per ogni *Sinistro*, salvo quanto diversamente previsto per i danni:

- 1) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per la *Partita "Apparecchiature elettroniche"* con il limite di Euro 8.000,00 per anno assicurativo, con l'applicazione di una *Franchigia* di Euro 250,00 per *Sinistro* non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione;
- 2) ai *Conduttori esterni* collegati alle *apparecchiature elettroniche* assicurate e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti *Conduttori esterni*.
Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per la *Partita "Apparecchiature elettroniche"* con il limite di Euro 2.600,00 per anno assicurativo con l'applicazione di una *Franchigia* di Euro 150,00 per *Sinistro* non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione.
- 3) ad *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* resta convenuto tra le parti che, per tali apparecchiature, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* di uno *scoperto* pari al 10% con il minimo di Euro 75,00.

La *Compagnia* indennizza inoltre:

- 4) onorari dei periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo, con il limite di Euro 2.600,00 per anno assicurativo;
- 5) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*, nonché le spese di rimozione, e di ricollocamento delle *apparecchiature elettroniche* sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo.

Se l'Assicurazione è prestata nella forma a "*Primo rischio assoluto*", in caso di *Sinistro*, non si applicherà la regola proporzionale, di cui all'art. 16 della presente *Polizza*.

Art. 32 - Aumento dell'indennizzo

La *Compagnia*, inoltre, si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall'art. 31 - Rischio assicurato per il danno materiale e diretto per:

- a) i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:
 - la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei *Dati* memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
 - la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *Sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti *Dati* privi di informazione.

La garanzia viene prestata con applicazione di una *Franchigia* di Euro 100,00 non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione;

- b) i costi supplementari di elaborazione *Dati* per la continuazione dell'attività costituiti da:
 - spese di sostituzione provvisoria di *apparecchiature elettroniche* per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un *Sinistro* risarcibile a termini della presente sezione;
 - spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
 - spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui sorgono i costi supplementari di elaborazione.

Art. 33 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni e/o guasti:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- e) nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- g) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativa:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;

- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Tuttavia, saranno comunque indennizzati i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi, nel caso in cui i sistemi di protezione e stabilizzazione degli impianti stessi non esistano o se esistenti non subiscano alcun danno. Questa estensione di garanzia è operante previa detrazione per ciascun *Sinistro* di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di Euro 250,00;

- h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- i) attribuiti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della *Polizza*;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- k) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

In relazione alla garanzia prestata dall'art. 32 - Aumento dell'indennizzo lettera a), la *Compagnia* non risponde dei danni dovuti:

- m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
- n) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
- o) perdita di *Dati* memorizzati causata dall'azione di campi magnetici;

in relazione alla garanzia prestata dall'art. 32 - Aumento dell'indennizzo lettera b) la *Compagnia* non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- p) limitazione dell'attività scolastica e difficoltà nella rimessa in efficienza delle *Apparecchiature elettroniche* assicurate da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- q) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
- r) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle *Apparecchiature elettroniche* distrutte o danneggiate.
- s) *danni diretti* ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano o qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.

Parimenti sono esclusi i *danni diretti*, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.

Art. 33.1 - Esclusioni e delimitazioni - Rischio informatico

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE ELETTRONICA

(che integrano le Norme della Sezione Elettronica)

Art. 34 - Atti vandalici e dolosi

I danni materiali e diretti alle *Apparecchiature elettroniche* causati da atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di *Furto* e *Rapina*, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno *scoperto* pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, con il minimo di Euro 250,00 in aggiunta alle *franchigie* previste dall'art. 31 e fermi i limiti di indennizzo.

Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni di imbrattamento o deturpamento di *apparecchiature elettroniche* poste all'esterno dei locali.

Art. 35 - Operatività dell'assicurazione per il Furto

L'Assicurazione *Furto* è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 m, in linea verticale, dal suolo, da superfici acque o da

ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acque, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature e lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di *Sinistro*, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* l'80% dell'indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso. Detto *scoperto* non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il *Furto*.

Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di *furto* e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.

L'eventuale *scoperto* previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall'art. 31 - Rischio assicurato – fermi i limiti di indennizzo.

Art. 36 - Apparecchiature elettroniche

Se dal contratto risulta che le *apparecchiature elettroniche* sono assicurate nella presente sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il *Contenuto* di cui alle sezioni Incendio e Furto.

Art. 37 - Beni in leasing

Relativamente alla *Partita "Apparecchiature elettroniche"* – salvo diversa pattuizione – sono esclusi dall'assicurazione i *Beni in leasing* già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 38 - Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o d'acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 39 - Programmi in licenza d'uso

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dalla presente *Polizza*, la *Compagnia* indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal *Sinistro*, l'*Assicurato* decade dal diritto all'indennizzo.

Per i danni di *Furto*, *Rapina*, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un ammontare pari al 20% dell'imponibile liquidabile a termini di *Polizza*.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Per ogni *Sinistro* resta a carico dell'*Assicurato* la *Franchigia* prevista dall'art. 31 - Rischio assicurato della presente sezione.

A parziale deroga dell'art. 44 - Obblighi dell'assicurato delle "Norme in caso di *Sinistro* valide per tutte le sezioni", l'*Assicurato* o il *Contraente* deve immediatamente comunicare alla *Compagnia* i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o telex.

Art. 40 - Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata

Per ogni *Sinistro* di *Furto* o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo *Scoperto* del 25% sull'indennizzo dovuto.

Art. 41 - Impianti ed apparecchi elettroacustici

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

Art. 42 - Trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

In deroga alla lettera e) dell'art. 33 - Esclusioni e delimitazioni, le *apparecchiature elettroniche* ad impiego mobile sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Art. 43 - Impianti ed apparecchi: installazione in luoghi diversi

Si prende atto che le *apparecchiature elettroniche* possono essere installate (ed ivi si intendono assicurate) in tutte le dipendenze e/o sezioni staccate del *Contraente*, con l'intesa che l'*Assicurato* stesso sia in grado di dimostrare in ogni momento l'esistenza ed il valore dei beni ubicati nelle diverse sedi.

NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 44 - Obblighi dell'assicurato

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* od i suoi beneficiari, devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Compagnia*, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per i danni da *Furto* e per quelli da *Incendio*, la denuncia deve essere corredata dalla copia autentica della denuncia circostanziata presentata all'Autorità, unitamente ad una distinta particolareggiata delle cose asportate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore che dovrà essere trasmessa alla *Compagnia* entro 15 giorni, pena l'inoperatività della garanzia.

Relativamente alle Sezioni *Incendio* ed Elettronica, l'*Assicurato* deve conservare le tracce ed i residui del *Sinistro*; per la Sezione *Furto* deve tenere tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indennizzi materiali del reato, questo fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Inoltre per la Sezione Elettronica, la *Compagnia* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della *Compagnia*, l'*Assicurato* decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 45 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso *Rischio* ed in caso di *Sinistro*, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 46 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina e onorari dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* o dall'*Assicurato* con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

La *Compagnia* rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il *Contraente* o l'*Assicurato* avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di *Polizza* col massimo di Euro 5.000,00.

Art. 47 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate;
- verificare se l'*Assicurato* o il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi in di cui all'art. 43 delle Norme;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del *Sinistro* determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito in *Polizza*;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concordati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 48 - Valore delle cose assicurate – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ciascuna *Partita* assicurata secondo i seguenti criteri:

- per il *Fabbricato* o *Rischio Locativo*:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.
L'*Assicurato* acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del *fabbricato* nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia sempreché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*. Finché ciò non avviene, la *Compagnia* limita l'indennizzo al valore commerciale. La *Compagnia* provvederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'*Assicurato*;
- per il *Contenuto*:** Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento,

stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante ivi comprese le spese di trasporto, montaggio o fiscali, senza applicazione di degrado alcuno.

- c) **per le Lastre:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
- d) **per le Apparecchiature Elettroniche:**
 - in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del *Sinistro*;
 - in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economicoUn danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

Art. 49 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate o perdute cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, o occulta, sottrae o manomette le prove, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 50 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la *Compagnia*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 51 - Riduzione delle somme assicurate

In caso di *Sinistro* le somme assicurate con le singole partite di *Polizza* si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di *Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini delle condizioni di *Polizza*, senza corrispondere riduzione di *Premio*. Qualora a seguito del *Sinistro* la *Compagnia* decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di *Premio*, calcolato in 360esimi dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della *Compagnia*.

Art. 52 - Anticipo indennizzi

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere prima della liquidazione del *Sinistro* il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione della *Compagnia* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro* e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'*Assicurazione* sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 53 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 54 - Conservazione delle tracce del sinistro

Si conviene di limitare l'obbligo dell'*Assicurato* per la conservazione delle tracce e dei residui del *Sinistro* unicamente sino al termine delle operazioni peritali.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI (sempre operanti)

A. Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i beni oggetto dell'*Assicurazione* nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della *Polizza* di assicurazione, non può essere invocato dalla *Compagnia* come motivo di irrisarcibilità di un eventuale *Sinistro*, salvo il caso di manifesta malafede.

B. Accettazione caratteristiche del rischio.

La *Compagnia* dichiara di aver preso visione del *Rischio* e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente *Polizza*, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo all'*Assicurato* di comunicare alla *Compagnia* ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.

C. Rinuncia alla rivalsa

La *Compagnia* rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale dipendente dell'Istituto Scolastico *Contraente* (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, personale docente e/o non docente), verso gli alunni ed i loro familiari, verso il proprietario del *fabbricato*, i fornitori ed i clienti, purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

D. Ispezione Delle Cose Assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

E. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di *Polizza*.

F. Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Condizioni riferite alle Sezioni *Incendio* e *Furto*, sono parificati ai danni:

- da *Incendio*, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'*Incendio*, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione (con esclusione dei danni derivanti da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti medesimi); da *Furto* e *Rapina* anche i guasti arrecati ai beni assicurati per commettere il *Furto*, anche con destrezza, o la *Rapina* o per tentare di commetterli.

G. Esclusione apparecchiature elettroniche

Qualora assicurate con la Sezione Elettronica, le *apparecchiature elettroniche* in genere sono escluse dalle Sezioni *Incendio* e *Furto* e *Rapina*.

H. Esonero trasmissione preventiva elenco apparecchiature elettroniche

Qualora sia operante la sezione Elettronica, l'Istituto Scolastico è esonerato dall'obbligo di indicare l'elenco dettagliato delle *apparecchiature elettroniche* (comprese quelle ad impiego mobile) - faranno comunque fede per la loro identificazione, i registri contabili dell'Istituto Scolastico *Contraente*.

I. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010 e successive modifiche)

La *Compagnia* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,

C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,

Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757

del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

INTERMEDIARIO	CODICE	RAMO	POLIZZA	PROD.
LATINA A - 00678	00678	04	49959430	
INTERESSATO				
ISTITUTO COMPRENSIVO NINO ROTA				

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che Lei comunica alla Compagnia direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o che sono da questa raccolti tramite la rete di intermediari e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale fornisce i suoi dati personali:

- Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
- Helvetia Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
- Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
- Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano.

2. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), e di quelle attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, recupero dei crediti, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, nonché per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio;
- qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato satellitare sul Suo veicolo, può anche riguardare dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti (km percorsi dal veicolo suddivisi per fasce di percorrenza, orario, provincia, e tipologia di strada, numero di viaggi suddivisi per fascia oraria), e le informazioni riferite allo stile di guida registrato (km percorsi a velocità superiore ai limiti, accelerazioni, decelerazioni, numero di incidenti), per le finalità connesse alla conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere;
- qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato Home Box all'interno dell'abitazione, può anche riguardare i dati registrati (data, ora, tipo di evento, richiesta di assistenza) per le finalità connesse all'esecuzione dei contratti in essere o per analisi statistiche in forma aggregata;
- qualora Lei presti il Suo consenso, può anche essere diretto, all'espletamento di attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione connessa al marketing (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene:

- anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;
- da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento;
- per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati, ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Destinatari dei dati

I dati personali possono essere comunicati dal titolare:

- per le finalità di cui al punto 2, lettera a), ove necessario per l'esecuzione di contratti o per obblighi di legge a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione Civile);
- per le finalità di cui al punto 2, lett. d), alle Compagnie del Gruppo Helvetia Italia (elencate al punto 1) ed alla relativa rete di intermediari o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti;
- per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2;
- per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing.

¹ Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

6. Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai titolari del trattamento:

- la conferma che sia o no in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art.15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969), o posta elettronica (privacy@helvetia.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è:

- a) strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettera a), b), c);
- b) facoltativa ai fini dello svolgimento dell'attività descritte al punto 2, lettera d);
- c) obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.

L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento:

- d) nel caso di cui alla lett. a) e c), comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri;
- e) nel caso di cui alla lett. b), non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività di marketing e profilazione.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art.13 del Regolamento, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute":

☐ sì ☐ no
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui al punto 2 lettere a), b) e c) dell'informativa, compresa la loro comunicazione come indicato al punto 3 lettera a) della stessa informativa.
☐ sì ☐ no
il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per finalità di profilazione connessa al marketing.
☐ sì ☐ no
il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per finalità di marketing con strumenti tradizionali e automatizzati, così come descritto al punto 2, lettera d) dell'informativa.
☐ sì ☐ no
il consenso alla comunicazione dei propri dati personali, ai soggetti indicati al punto 3, lettera b) dell'informativa, che potranno trattarli per finalità di profilazione connessa al marketing.
☐ sì ☐ no
il consenso alla comunicazione dei propri dati personali, ai soggetti indicati al punto 3, lettera b) dell'informativa, che potranno trattarli per finalità di marketing, con strumenti tradizionali e automatizzati, così come descritto al punto 2, lettera d) dell'informativa.

10/06/2024

Data

Firma dell'interessato

D. gente Scolastico
Graziela BIANCO



Allegato n. 1

Agenzia
LATINA A - 00678

Cod.
00678

Ramo
04

N.Polizza
49959430

Assicurato/Contraente **ISTITUTO COMPRENSIVO NINO ROTA**

97203090580

Codice Fiscale/Partita IVA

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Condizioni Integrative:

SEZIONE ELETTRONICA

1) MACCHINE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

A parziale deroga delle condizioni di polizza per la sezione C. Elettronica Partita 2 Macchine Elettroniche ad impiego mobile resta convenuto tra le parti che, per tali apparecchiature, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 50,00

Fermo il resto.

= = = FERMO IL RESTO = = =

Il Contraente

Direttore Scolastico
Graziella BIANCO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia





Allegato n. 2

Agenzia Cod. Ramo N.Polizza
LATINA A - 00678 00678 04 49959430 = =

Assicurato/Contraente ISTITUTO COMPRENSIVO NINO ROTA

97203090580
Codice Fiscale/Partita IVA

Cognome e Nome o Ragione Sociale

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i.

Art. 1 - Dichiarazioni ed obblighi del Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.136/2010 (art.3) e s.m.i., il Contraente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che*:

☒ il Codice CIG assegnato al presente Contratto è B27D4796DF	☐ per il presente Contratto non è previsto Codice CIG
☐ il Codice CUP assegnato al presente Contratto è	☒ per il presente Contratto non è previsto Codice CUP

* Barrare e compilare i campi di riferimento

Nel caso in cui al Contratto siano assegnati il Codice CIG e/o il Codice CUP, il **Contraente si impegna espressamente ad effettuare ogni transazione finanziaria inerente il Contratto stesso versando i relativi importi sul conto corrente indicato all'art.2 lett a) della presente appendice, riportando sempre il codice CIG ed il codice CUP, se presente, negli strumenti di pagamento a tal fine utilizzati.**

Art. 2 - Dichiarazione ed obblighi della Società

La Società, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010 e s.m.i., comunica al Contraente:

- a) l'esistenza di un conto corrente bancario separato **PRESSO IL QUALE EFFETTUARE I PAGAMENTI RELATIVI AL MEDESIMO CONTRATTO.**

I dati identificativi del conto sono i seguenti:

Conto corrente bancario presso **CREDEM - Filiale di Latina, Via Pirandello, 2**
Intestato a BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - Agenzia Helvetia Assicurazioni
CODICE IBAN: IT 85 P 03032 14700 010000667180 - SWIFT/BIC: BACRIT22

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente sono:

- **Benacquista Sabrina** nata a Latina (LT) il 19/04/1971 residente a Latina C.F. BNCSRN71D59E472D operante in qualità di amministratore unico;
- **Benacquista Massimiliano** nato a Latina (LT) il 27/08/1968 residente a Latina C.F. BNCMSM68M27E472J operante in qualità di socio procuratore;

- b) che l'operatore utilizzerà per tutte le transazioni relative alle commesse pubbliche con l'Istituto Scolastico il conto corrente dedicato sopra indicato.

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi ad effettuare ogni transazione finanziaria inerente il contratto stesso attraverso il conto corrente dedicato di cui al presente art.2.

Luogo, data _____

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Direttore Scolastico
Graziella BIANCO
Il Contraente

Timbro e Firma